

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 4350	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
Altro: pena sospesa				
<b>Quantum:</b> mesi 3 e giorni 20 di reclusione ed € 700,00 di multa				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale di Palermo in composizione monocratica in data 13.1.2014 condannava alla pena di mesi 3 e giorni 20 di reclusione ed € 700,00 di multa, oltre al pagamento delle spese del giudizio, con pena sospesa.				
2°Grado: La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 17.6.2015, confermava la sentenza di primo grado con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

### Fattispecie

impiegato come muratore presso un cantiere per la costruzione di una villetta, mentre lavorava in quota ad una altezza di circa 3,6 metri, cadeva dal ponteggio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

<p>Conferente appare il richiamo al precedente di questa Corte di legittimità di cui alla sentenza 7364/2015 ove si è ribadito che il comportamento negligente del lavoratore, che abbia dato occasione all'evento, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, quando il sinistro sia, comunque, da ricondurre all'insufficienza di quelle cautele, che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. La coerente motivazione della Corte palermitana prosegue rilevando che nemmeno può richiamarsi la presenza, regolare, anche se non quotidiana, del coordinatore dei lavori e responsabile della sicurezza - neppure presente in loco il giorno del fatto - in quanto non è dato ravvisare negli atti processuali - né è stata indicata nell'atto di appello e nella memoria difensiva - la sussistenza di una effettiva delega di funzioni, tale da sollevare da ogni responsabilità il datore di lavoro. Anche in questo caso il giudice del gravame del merito fa buon governo del costante dictum delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 38343 del 2014) - che va qui ribadito- secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> rigetta il ricorso			

**Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**